Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale.

## Decreto federale sul programma di legislatura 2015–2019

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 2016<sup>3</sup>, *decreta:* 

### Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura

### Art. 1

Nella legislatura 2015–2019 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

- 1. la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità (sezione 2);
- 2. la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale (sezione 3);
- 3. la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

### Sezione 2: Indirizzo politico 1: la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Art. 2 Obiettivo 1: la Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- adottare il messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017– 2019;
- 2. adottare il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021;
- 3. attuare la Strategia svizzera di governo elettronico;
- 1 RS 101
- <sup>2</sup> RS 171.10
- 3 FF **2016** xxx

xxxx-xxxx 1

- 4. attuare, valutare e rinnovare la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016–2019.
- Art. 3 Obiettivo 2: la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- adottare il messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> (Diritto della società anonima);
- adottare il messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023;
- adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 2 aprile 1908<sup>5</sup> sul contratto d'assicurazione;
- 8. adottare e attuare la strategia «Nuova politica di crescita»;
- adottare il messaggio sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio e sul raggiungimento di soluzioni equilibrate nell'imposizione delle coppie sposate e della famiglia;
- adottare il rapporto contenente una panoramica sull'evoluzione a medio termine della politica agricola (in adempimento di diversi interventi parlamentari<sup>6</sup>).
- Art. 4 Obiettivo 3: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 11. adottare messaggi concernenti accordi di libero scambio;
- adottare il messaggio concernente l'Accordo multilaterale sul commercio dei servizi (TISA):
- adottare il messaggio concernente l'accordo di Doha e i necessari adeguamenti di legge;
- adottare il messaggio concernente un accordo con l'UE nel settore della sicurezza delle derrate alimentari;
- 15. definire la strategia per la prosecuzione degli attuali negoziati per un accordo di libero scambio (TTIP) tra l'UE e gli USA.

<sup>4</sup> RS 220

<sup>5</sup> RS **221.229.1** 

<sup>6</sup> Postulati 14.3023, 14.3514, 14.3815, 14.3618, 14.3894, 14.3991 e 14.4046

Art. 5 Obiettivo 4: la Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- ricercare con l'UE una soluzione concernente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>7</sup>;
- adottare il messaggio concernente un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE:
- 18. prendere la decisione di principio sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata.
- Art. 6 Obiettivo 5: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato al meglio

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 19. adottare il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2017–2020;
- adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché sulla connessione internazionale della formazione svizzera fino al 2020;
- adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché sul collegamento in rete transnazionale della ricerca e dell'innovazione svizzere fino al 2020.
- Art. 7 Obiettivo 6: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie (FFS e ferrovie private) negli anni 2017–2020;
- adottare il messaggio concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF);
- adottare il messaggio concernente la riforma del traffico regionale viaggiatori;
- 25. adottare il messaggio relativo all'introduzione di un contrassegno autostradale elettronico (contrassegno elettronico);

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

- adottare la modifica della scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per l'aeroporto di Zurigo (seconda tappa PSIA Zurigo);
- aggiornare e attuare la Strategia per una società dell'informazione in Svizzera.
- Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 28. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 22 giugno 1979<sup>8</sup> sulla pianificazione del territorio (seconda fase);
- adottare il messaggio concernente il piano d'azione per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera;
- adottare il messaggio concernente la politica climatica per il periodo successivo al 2020;
- adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni;
- 32. adottare il messaggio concernente l'accordo con l'UE sull'energia elettrica;
- 33. adottare il messaggio concernente l'apertura del mercato dell'elettricità (seconda tappa);
- 34. decreto del Consiglio federale concernente la conclusione della seconda tappa del piano settoriale dii depositi in strati geologici profondi.

### Sezione 3:

### Indirizzo politico 2: la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- adottare il messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il periodo di contribuzione 2020–2025;
- 36. adottare il rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo»;

<sup>8</sup> RS 700

- 37. adottare il messaggio concernente l'associazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» dell'UE.
- **Art. 10** Obiettivo 9: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei diritti fra i sessi

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 38. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>9</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 1995<sup>10</sup> sulla parità dei sessi.
- Art. 11 Obiettivo 10: la Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collaborazione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- adottare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017– 2020:
- 41. adottare il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite dopo il 2019.

#### Sezione 4:

### Indirizzo politico 3: la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale

**Art. 12** Obiettivo 11: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 42. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>11</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma delle PC);
- 43. adottare il messaggio concernente lo sviluppo dell'assicurazione invalidità.
- Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

<sup>9</sup> RS **861** 

<sup>10</sup> RS 151.1

<sup>11</sup> RS 831.30

- 44. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 1994<sup>12</sup> sull'assicurazione malattie (introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti per i quali è scaduto il brevetto);
- 45. adottare e attuare la Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili:
- 46. adottare il messaggio concernente la revisione totale della legge federale dell'8 ottobre 2004<sup>13</sup> sugli esami genetici sull'essere umano.

# **Art. 14** Obiettivo 13: la Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 47. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>14</sup> sugli stranieri (attuazione dell'art. 121*a* Cost. e miglioramento dell'applicazione dell'ALC<sup>15</sup>);
- 48. adottare il messaggio aggiuntivo al messaggio dell'8 marzo 2013<sup>16</sup> concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (integrazione) per adeguarla all'articolo 121*a* Cost. e riprendere cinque iniziative parlamentari<sup>17</sup>.

# **Art. 15** Obiettivo 14: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 49. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1981<sup>18</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale, il recepimento del protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959<sup>19</sup>, e il ritiro della riserva fiscale nel secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978<sup>20</sup> alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957<sup>21</sup> (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale);
- adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro

<sup>12</sup> RS **832.10** 

<sup>13</sup> RS **810.12** 

<sup>14</sup> RS **142.20** 

<sup>15</sup> RS **0.142.112.681** 

<sup>16</sup> FF **2013** 2045

<sup>17</sup> Iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> RS **351.1** 

<sup>19</sup> RS **0.351.1** 

<sup>20</sup> RS **0.353.12** 

<sup>21</sup> RS **0.353.1** 

- la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
- 51. adottare il messaggio concernente la modifica del Codice penale<sup>22</sup> e del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>23</sup> (attuazione dell'art. 123*c* Cost.);
- 52. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927 e nel diritto penale accessorio;
- 53. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo.
- Art. 16 Obiettivo 15: la Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 54. adottare il messaggio sull'esercito 2016;
- 55. adottare il messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo con gli Stati Uniti per aumentare la cooperazione nel prevenire e combattere crimini gravi;
- 56. adottare il rapporto per l'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
- 57. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>24</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- adottare il messaggio sul mantenimento del valore della Rete radio di sicurezza Polycom 2030;
- 59. adottare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.

# **Art. 17** Obiettivo 16: la Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale

Per raggiungere l'obiettivo 16 deve essere preso il provvedimento seguente:

60. adottare la Strategia di politica estera 2016–2019 (impegno su larga scala a favore della pace e della sicurezza).

<sup>22</sup> RS 311.0

<sup>23</sup> RS 321.0

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> RS **520.1** 

### Sezione 5: Disposizioni finali

### **Art. 18** Attuazione del programma di legislatura

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.
- <sup>2</sup> Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

### Art. 19 Raggiungimento degli obiettivi

- <sup>1</sup> Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale riferisce nel suo annuale rapporto di gestione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e motiva le deroghe dagli obiettivi. Se presenta progetti che non aveva pianificato, li motiva.

#### Art. 20 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.